

REGOLAMENTO (CEE) N. 3211/90 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1990

che modifica il campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3896/89, (CEE) n. 3897/89 e (CEE) n. 3898/89 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3896/89⁽³⁾, (CEE) n. 3897/89⁽⁴⁾ e (CEE) n. 3898/89⁽⁵⁾ applicano preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali, ai prodotti tessili e a taluni prodotti agricoli, originari di paesi in via di sviluppo;

considerando che la Comunità applica a questi paesi, tra i quali figurano la Bolivia, la Colombia, l'Ecuador e il Perù, un trattamento preferenziale, in funzione del loro livello di sviluppo e della loro competitività, che, nel settore industriale e tessile, consiste in una sospensione del dazio nel quadro di un contingentamento e di una limitazione tariffaria individuale e in una riduzione del dazio doganale senza limitazioni quantitative nel settore agricolo, eccettuati cinque prodotti soggetti a importi fissi a dazio ridotto;

considerando che lo sviluppo della produzione di cocaina, in Bolivia, in Colombia, nell'Ecuador e in Perù, si effettua a scapito delle produzioni agricole lecite il cui reddito entra nelle economie di questi paesi; che questa situazione comporta un calo sostanziale dei proventi d'esportazione dei paesi in oggetto;

considerando che il traffico della cocaina pregiudica notevolmente l'integrità sociale di questi paesi e degrada le

loro economie al punto da compromettere e addirittura far regredire il loro sviluppo;

considerando che la Comunità ha accolto favorevolmente la richiesta di sostegno al programma speciale di cooperazione presentato dal governo colombiano; che, per aumentare i proventi d'esportazione dei paesi interessati e migliorarne il tasso di crescita, è opportuno offrire un aiuto maggiore, a titolo eccezionale e temporaneo, concedendo loro un regime comunitario di preferenze tariffarie generalizzate che consiste nell'esenzione dal contingentamento e dal massimale e nella concessione della franchigia del dazio per i prodotti industriali e tessili e nella franchigia del dazio per un elenco particolare di prodotti nel settore agricolo; che questo regime dovrebbe essere loro concesso per la durata prevista del programma speciale, ossia quattro anni, fatto salvo il carattere annuo dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 3896/89 non si applicano alle importazioni in questione originarie della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù.

Articolo 2

1. I prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù beneficiano del regime previsto all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3897/89.

2. Gli articoli 2, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 3897/89 non si applicano alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador e al Perù.

3. La Bolivia, la Colombia, l'Ecuador ed il Perù sono tolti dall'elenco dei paesi di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3897/89.

(1) Parere reso il 12 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 19 settembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(4) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

(5) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 90.